

Scontrino buoni pasto, il pagamento va indicato come ticket

SINTESI OPERATIVA

Dal 1° gennaio 2026 bar, ristoranti, mense, supermercati e altri esercenti devono indicare i buoni pasto come ticket nel documento commerciale, separandoli da contanti e pagamenti elettronici e assicurando la coerenza con i dati del POS e con i rendiconti degli emittenti. La classificazione errata non modifica il corrispettivo, ma può generare disallineamenti verificabili dall'Agenzia delle Entrate e sanzioni fino a 100 euro per trasmissione, con limite trimestrale di 1.000 euro. Il collegamento dei POS già attivi doveva essere completato entro il 20 aprile 2026.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Dal 1° gennaio 2026, il collegamento logico tra POS e registratori telematici – introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e regolato dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 424470/2025 – trasforma la compilazione del documento commerciale in un atto ad alta valenza fiscale. Il punto critico, spesso sottovalutato da bar, ristoranti, mense e supermercati, riguarda i buoni pasto: non sono contanti, non sono pagamenti elettronici in senso tecnico, ma ticket con un proprio codice sul registratore telematico. Se classificati in modo errato, generano un disallineamento tra i dati trasmessi e i flussi POS che l'Agenzia delle Entrate può ora verificare in modo più puntuale. L'errore non incide sul corrispettivo totale, ma può attivare controlli, richieste di chiarimento e sanzioni fino a 100 euro per ogni trasmissione errata, con tetto trimestrale di 1.000 euro ex art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997. La scadenza operativa per il collegamento POS già attivi era il 20 aprile 2026. Chi non ha ancora provveduto è fuori tempo. La soluzione è semplice: usare sempre il tasto ticket sul registratore, separare le modalità di pagamento nel documento commerciale e verificare la coerenza dei dati con i rendiconti degli emittenti.

LO SCONTRINO NEL SISTEMA DEI CORRISPETTIVI TELEMATICI

Il nuovo collegamento logico tra POS e registratore telematico rende più delicata la compilazione del documento commerciale. Per bar, ristoranti, supermercati e mense il punto cruciale riguarda i buoni pasto: non vanno confusi con contanti o pagamenti elettronici, ma classificati come ticket, specie quando il cliente salda solo una parte del conto con il voucher e integra il resto con bancomat, carta o denaro contante.

Lo scontrino elettronico non è più soltanto il documento che certifica la vendita al cliente. Con il sistema dei corrispettivi telematici diventa anche una base dati utile per leggere gli incassi.

Dal 2026, il collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici rafforza questo incrocio. L'Agenzia delle Entrate può confrontare quanto risulta dai corrispettivi con i flussi dei pagamenti elettronici. Non solo per importo, ma anche per modalità d'incasso.

IL BUONO PASTO NON È CONTANTE. E NON È CARTA

Qui entrano in gioco i buoni pasto. Nella prassi vengono usati come denaro, almeno dal punto di vista del cliente. Sul piano fiscale e tecnico, però, non sono contanti. E non sono neppure un pagamento elettronico in senso stretto, come una carta o un bancomat.

Sono ticket. Cioè buoni accettati dall'esercente e poi regolati con un soggetto terzo, di solito la società emittente. Il dettaglio non è secondario. Se un pranzo viene pagato con buoni pasto, il registratore telematico deve riportare quella specifica modalità. La stessa logica si applica ad altri strumenti simili, come alcune gift card o buoni commerciali gestiti da soggetti terzi.

Le specifiche tecniche dei registratori telematici (versione 7.0) prevedono codici di pagamento distinti per le diverse tipologie di incasso e la gestione specifica dei ticket e buoni fatturati a terzi. Questo passaggio serve a distinguere l'incasso immediato da quello che l'esercente recupererà in un momento successivo tramite rimborso dall'emittente.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO SUL REGISTRATORE TELEMATICO

In termini operativi, la distinzione può essere schematizzata come segue.

MEZZO USATO DAL CLIENTE	CLASSIFICAZIONE RT	NOTA OPERATIVA
Banconote e monete	Contante	Incasso immediato in cassa
Assegno bancario o circolare	Assegno (codice RT proprio)	Codice di pagamento autonomo nelle specifiche RT; non rientra nei pagamenti elettronici soggetti al raccordo POS
Carta, bancomat, app e NFC	Elettronico (POS)	Da raccordare ai dati POS; soggetto all'obbligo di collegamento ex L. 207/2024
Bonifico	Bonifico (codice RT proprio)	Codice di pagamento separato nelle specifiche RT; non transita per POS e non è soggetto al raccordo POS-RT
Buoni pasto	Ticket	Incasso regolato tramite soggetto emittente; non è un pagamento elettronico POS
Gift card o buoni simili	Ticket o buono multiuso	Dipende dalla configurazione del sistema e dalla natura del buono

L'ERRORE PIÙ COMUNE: TUTTO COME CARTA O TUTTO COME CONTANTE

L'errore frequente nasce dalla semplicità apparente dell'operazione. Il cliente consegna due ticket da 8 euro e paga il resto con carta. L'operatore, per velocità, batte tutto come elettronico. Oppure tutto come contante.

È proprio questa scorciatoia che oggi diventa rischiosa. Il documento commerciale deve restituire la fotografia effettiva dell'incasso. Se ci sono più strumenti di pagamento, devono emergere tutti. Non basta che il totale sia corretto.

Il buono pasto ha quasi sempre un valore fisso. Per questo difficilmente copre l'intero conto. Un cliente può spendere 18 euro, usare due buoni da 7 euro e pagare 4 euro con bancomat. In quel caso lo scontrino deve distinguere le grandezze reali: 14 euro ticket e 4 euro elettronico.

IL CASO DEL PAGAMENTO MULTIPLO AL TAVOLO

Si consideri il caso di un tavolo al ristorante. Quattro clienti pagano un unico conto da 96 euro. Due usano buoni pasto per 32 euro complessivi. Uno paga 34 euro con carta. L'altro versa 30 euro in contanti.

Il registratore telematico deve rappresentare questa composizione:

TOTALE CONTO	TICKET	ELETTRONICO	CONTANTE
96 euro	32 euro	34 euro	30 euro

Il valore fiscale del documento non cambia, perché il corrispettivo resta 96 euro. Cambia però la lettura dell'incasso. E con i nuovi controlli, proprio quella lettura può far emergere anomalie. Un RT configurato male rischia di trasformare un fatto neutro in un disallineamento. Il punto è tecnico, ma il problema diventa fiscale.

PERCHÉ IL TICKET NON È UN PAGAMENTO ELETTRONICO

L'equivoco nasce da un ragionamento comprensibile: il buono pasto non è contante, quindi viene trattato come pagamento tracciato. Ma questa deduzione non regge sul piano tecnico.

La carta produce un flusso finanziario gestito tramite circuito bancario o prestatore di servizi di pagamento, censito e raccordabile al POS collegato al registratore telematico. Il ticket, invece, rappresenta un credito che l'esercente vanta verso l'emittente del buono. L'incasso non arriva dal cliente nel momento della vendita.

Per questo la classificazione separata ha senso. Segnala all'Amministrazione finanziaria che il corrispettivo è stato certificato, ma che la riscossione segue un canale diverso da quelli monitorati tramite POS.

IL COLLEGAMENTO POS-RT E LA SCADENZA DEL 20 APRILE 2026

Nella gestione quotidiana il problema si vede soprattutto nei locali con molti pagamenti frazionati: bar vicino a uffici, self-service, tavole calde, mense aziendali e supermercati in pausa pranzo.

La Legge n. 207/2024 ha introdotto, per le operazioni dal 1° gennaio 2026, l'obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi (art. 1, commi 74-77). Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025 ha poi definito le modalità operative, tramite servizio web nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Non si tratta di un cavo fisico tra POS e cassa: il collegamento è logico. L'esercente abbina nel portale gli strumenti di pagamento utilizzati ai registratori telematici. La prima scadenza operativa per i POS già attivi al 1° gennaio 2026 era fissata al **20 aprile 2026** (45 giorni dalla disponibilità del servizio web). Chi non ha ancora completato il censimento è tecnicamente inadempiente.

La conseguenza pratica è chiara: l'Agenzia può verificare se i dati dei pagamenti elettronici trovano corrispondenza nei corrispettivi trasmessi. Se il buono pasto viene indicato come carta, il dato gonfia artificialmente la quota di incassi elettronici. Se viene indicato come contante, genera un'altra incoerenza rispetto ai flussi POS.

Il rischio non è soltanto la sanzione. È anche l'apertura di un contraddittorio con il Fisco per spiegare scostamenti che nascono solo da una cattiva configurazione della cassa.

LE SANZIONI PER L'ERRATA INDICAZIONE DEL MEZZO DI PAGAMENTO

L'errata indicazione della modalità di pagamento può ricadere nella sanzione prevista dall'art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997 – introdotto dall'art. 1, comma 75, della Legge n. 207/2024 – quando la violazione non incide sulla liquidazione dell'imposta.

La misura è pari a 100 euro per ciascuna trasmissione, con un limite massimo di 1.000 euro per trimestre. Il riferimento è severo perché guarda alla correttezza del dato trasmesso, non solo all'IVA versata.

Occorre però distinguere. Se il corrispettivo non viene memorizzato o trasmesso, oppure se l'errore incide sull'imposta, il quadro sanzionatorio si aggrava sensibilmente: tornano applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs. n. 471/1997, pari al 90% dell'IVA non correttamente documentata con un minimo di 500 euro, e in caso di recidiva nel quinquennio scattano anche le sanzioni accessorie ex art. 12, comma 2, dello stesso decreto.

Per i soli errori sulla modalità d'incasso, il rimedio passa dalla correzione tempestiva. Documenti parlamentari di fine 2025 (risposta a interrogazione parlamentare, MEF, dicembre 2025) hanno confermato la possibilità di annullare il documento commerciale errato, se l'errore viene rilevato nell'immediatezza, con successiva emissione del documento corretto. È una soluzione utile ma non illimitata: funziona solo se l'operatore intercetta l'errore in tempo reale e il volume degli annulli non appare anormale.

VERIFICHE OPERATIVE PER CHI ACCETTA BUONI PASTO

Il controllo non dovrebbe iniziare quando arriva la contestazione. Dovrebbe iniziare prima, con una verifica della configurazione del registratore telematico. Per gli esercenti che accettano buoni pasto, alcune verifiche sono essenziali:

- ◆ **Configurazione del tasto ticket:** verificare che il registratore telematico abbia il tasto "ticket/buono pasto" attivato e visibile a schermo, con il codice di pagamento corretto nelle specifiche RT versione 7.0



- ♦ **Formazione del personale:** istruire gli operatori di cassa sulla distinzione tra pagamenti elettronici, contante e ticket, con procedure chiare per i pagamenti misti
- ♦ **Collegamento POS-RT nel portale:** censire e abbinare nel portale Fatture e Corrispettivi tutti gli strumenti di pagamento elettronico ai relativi registratori telematici (scadenza già decorsa il 20 aprile 2026 per i POS attivi dal 1° gennaio 2026)
- ♦ **Procedura per il pagamento misto:** definire una sequenza standard (prima si registrano i ticket, poi la parte residua con carta o contante), sempre nello stesso documento con righe di pagamento separate
- ♦ **Riconciliazione periodica:** verificare che il totale ticket indicato dal registratore trovi riscontro nei rendiconti delle società emittenti e che il totale elettronico corrisponda ai flussi POS

Non serve complicare la vita all'esercente. Serve evitare che il registratore telematico racconti una storia diversa da quella realmente avvenuta al banco.

I L'EFFETTO PRATICO SUL DATO TRASMESSO

Un bar incassa in una giornata 1.250 euro di corrispettivi. Di questi, 420 euro arrivano da carte e bancomat, 510 euro da contanti e 320 euro da buoni pasto.

Se il registratore telematico classifica i buoni come elettronico, il dato trasmesso mostrerà 740 euro di pagamenti elettronici. I flussi POS, però, potrebbero indicare soltanto 420 euro. La differenza di 320 euro non è evasione. È un errore di classificazione.

Il problema, tuttavia, esiste. L'Amministrazione finanziaria vede un disallineamento e può chiedere chiarimenti. L'esercente dovrà ricostruire la giornata con report interni, distinta ticket e documenti di rimborso dell'emittente.

Se invece i 320 euro vengono indicati come ticket, il dato diventa coerente. I corrispettivi restano 1.250 euro, ma gli incassi risultano suddivisi in modo corretto. La differenza è tutta qui: non nel totale, ma nella qualità del dato.

I COME CORREGGERE IL DOCUMENTO COMMERCIALE ERRATO

Quando l'operatore indica una modalità di pagamento errata, la via prudente è l'annullamento del documento commerciale e la riemissione con i dati corretti. Non è una correzione libera a posteriori: deve seguire le funzioni previste dal registratore telematico.

Il documento di annullo deve richiamare quello sbagliato. Poi viene emesso un nuovo documento con il pagamento corretto. Se il cliente ha pagato con ticket e carta, entrambi gli importi devono risultare distinti. Il tempo conta: più l'errore viene intercettato vicino all'emissione, più la correzione appare coerente con la logica indicata dall'Amministrazione finanziaria.

Resta un punto spesso sottovalutato: la correzione deve essere documentabile. Un esercente che annulla decine di scontrini a fine giornata per riclassificare i pagamenti si espone comunque a domande da parte del Fisco.

I CHECKLIST OPERATIVA: I PUNTI CHIAVE

PUNTO	COSA FARE
Buoni pasto	Indicarli come ticket con il codice RT corretto, mai come carta o contante
Pagamenti misti	Separare ticket, elettronico e contante nello stesso documento con righe distinte
Collegamento POS-RT	Verificare e completare il censimento nel portale Fatture e Corrispettivi (scadenza 20 aprile 2026)
Errore sul pagamento	Annullare tempestivamente e rimettere il documento corretto con le funzioni RT
Rischio fiscale	Sanzione 100 euro per trasmissione (max 1.000 euro/trimestre) e possibili richieste di chiarimento



PUNTO	COSA FARE
Riconciliazione interna	Confrontare periodicamente totale ticket RT con rendiconti emittenti e totale elettronico con flussi POS



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (28/04/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Ventican

STUDIO PIZZANO